

**Avv. Mariaconcetta MILONE**  
**Via Roma, 67 72022 LATIANO**  
**Via A. Diaz, 77/A 72017 OSTUNI**  
**Tel. 393/2837025 Fax 0831 17 01 237**  
**avvocatomilone@gmail.com**

**TRIBUNALE DI Bari– MAGISTRATURA DEL LAVORO**

**Ricorso ex art. 414 c.p.c.**

PER

**Marangella Giovanni**, nato il 10 febbraio 1976 a Grottaglie (TA) e residente a Grottaglie, via Caserta n.26, C.F. MRN GNN 76B10E205L, elettivamente domiciliato a Latiano, via Roma n.67, presso lo studio dell'Avv. Mariaconcetta Milone (C.F. MLN MCN 81A42 G187K – PEC milone.mariaconcetta@coabrindisi.legalmail.it ), che la rappresenta e difende, in virtù di procura speciale in calce al presente atto,

ricorrente

CONTRO

**Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca** (di seguito Miur), in persona del Ministro “pro tempore”, C.F. 80185250588, con sede in Largo Trastevere n.76/A – 00153 – Roma, **Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia** , in persona del Dirigente “pro tempore”, **Ufficio Scolastico Provinciale di Bari**, in persona del Dirigente “pro tempore”, rappresentati e difesi come per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, presso il domicilio eletto in via Via Melo, 97 - C.A.P. 70121,

resistente

PREMESSO CHE

In fatto

1. il ricorrente è in possesso del Diploma Accademico in Belle Arti (Afam), conseguito il 2 marzo 2000, presso l'Accademia di Belle arti di Lecce, nonché del diploma di Scuola Secondaria di II grado, conseguito il 28 luglio 1995, presso l'istituto d'arte di Grottaglie;
2. in virtù di tali titoli è stato incluso nelle graduatorie d'istituto di terza fascia della Provincia di Bari per le classi di concorso A001, A003, A009 e A016;
3. al diploma Afam vecchio ordinamento va riconosciuto valore abilitante, tale da consentire l'ingresso nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto e non nella terza come avvenuto per il ricorrente;



4. il mancato inserimento in seconda fascia ha causato e continua a causare grave pregiudizio al ricorrente impedendogli di aspirare al conferimento di supplenze anche di lungo periodo con nocumento per la sua attività lavorativa;

#### In diritto

A mente dell'art. 4 della legge 124/1999 e del D.M. del 13 giugno 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, per il conferimento delle supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche per posti che non sia stato possibile coprire con il personale incluso nelle graduatorie ad esaurimento e per le supplenze temporanee per la sostituzione del personale temporaneamente assente e per la copertura di posti resisi disponibili, per qualsiasi causa, dopo il 31 dicembre di ciascun anno, il Dirigente scolastico forma un graduatoria articolata in tre fasce.

Nella prima sono iscritti i docenti inseriti nelle Graduatorie ad esaurimento e quindi abilitati, nella seconda i docenti abilitati ma non iscritti nelle Graduatorie a esaurimento e nella terza i docenti non abilitati ma in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento. Il diritto alla iscrizione nella seconda fascia, dunque, presuppone il riconoscimento del valore di titolo abilitante dei diplomi Afam vecchio ordinamento di cui il ricorrente è in possesso.

A tal proposito l'art. 4 della L. n. 508 del 21 dicembre 1999, istitutiva del comparto Afam, dispone quanto segue: i diplomi conseguiti presso le istituzioni di cui all'art. 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento e ai corsi di specializzazione. I diplomi conseguiti al termine di corsi di didattica, compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della presente legge, danno titolo di accesso alle scuole di specializzazione di cui all'art. 4, comma 2, della Legge 19 novembre 1990, n.341. Tali diplomi, ove rilasciati prima dell'attivazione delle predette scuole, sono considerati validi per l'accesso all'insegnamento purché il titolare sia in possesso del diploma di scuola media superiore e del diploma di conservatorio e di accademia. Nel caso di specie il prof. Marangella è in possesso del diploma di Scuola Superiore e del diploma accademico in Belle Arti conseguito in regime di vecchio ordinamento, titoli validi per l'accesso all'insegnamento, che avrebbero dovuto consentire l'inserimento nelle graduatorie permanenti. Tuttavia, come avvenuto per i diplomati magistrali ante anno scolastico 2001/02, il Miur ha negato la validità abilitante di detti titoli, consentendo esclusivamente l'accesso alla III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto.



Successivamente il diploma Afam *de quo* è stato oggetto di ulteriori disposizioni legislative. Il comma 102 art.1 della Legge 228/12 dispone quanto segue: “al fine di valorizzare il sistema dell’alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell’ammissione ai pubblici concorsi per l’accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all’art.2, comma 1, della Legge 21 dicembre 1999 n.508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle Università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2001. Ancora, l’art. 107 della medesima legge dispone che “ i diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell’entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.”

Il comma 107 bis, inserito dall’art 1, comma 10-ter, del D.L. 30 dicembre 2015, n.210, convertito con modificazioni dalla Legge 25 febbraio 2016, n.21, infine, ha stabilito che “Il termine ultimo di validità ai fini dell’equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017”.

Alla luce del combinato disposto delle norme richiamate, appare evidente che i diplomi di conservatorio (Afam) conseguiti in regime di vecchio ordinamento vanno riconosciuti come titoli idonei all’inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto, in quanto dotati di valore abilitante intrinseco.

Infatti, al pari dei diplomi di maturità magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/02, i diplomi di conservatorio sono da considerarsi diplomi accademici di secondo livello abilitanti all’insegnamento e quindi titolo per l’inserimento in II fascia.

Invero, per i citati diplomi di maturità magistrale ante 2002, a seguito del susseguirsi del riconoscimento del valore abilitante dapprima a livello europeo e successivamente nazionale (pronuncia del Consiglio di Stato dell’11.09.13) il legislatore con D.M. 353/14 ha riconosciuto il diritto all’inserimento dei diplomati magistrali ante anno scolastico 2001/02 nella II fascia



di circolo e d'istituto, fascia fino ad allora interdetta. Purtroppo, incomprensibilmente, il legislatore ha omissis di estendere detto riconoscimento anche ai diplomati accademici di conservatorio ante 1999 relegandoli ancora alla III fascia.

Con sentenza del 14.09.2016 IL G.D.L. DOTT.SSA FERRARI FEDERICA, ha stabilito che i diplomi AFAM vecchio ordinamento, al pari di quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'A.S. 2001/02, sono da considerarsi diplomi accademici di secondo livello, abilitanti all'insegnamento.

Questi i passaggi più significativi: **“La L. n. 228 del 2012, all’art. 1, comma 107 è chiarissima nell’equiparare il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di secondo livello. In considerazione di tale circostanza, appare irragionevole la scelta compiuta dal D.M. 323/2014, in base alla quale tra i titoli ritenuti equipollenti all’abilitazione all’insegnamento – che quindi danno accesso alla II fascia – si rinviene il diploma di maturità magistrale conseguito entro il 2002, mentre rimane del tutto estraneo quello rilasciato ante riforma dalle istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).** Da tale ricostruzione, consegue che i ricorrenti, in quanto in possesso di diplomi AFAM congiuntamente a diplomi di scuola secondaria superiore, sono titolari di titoli equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello, con valenza abilitante. La domanda di inserimento in II fascia deve, dunque, essere accolta”.

Giova a questo punto evidenziare che dalla seconda fascia sono 'attinti' i docenti da impiegare in supplenze temporanee su posti 'non vacanti' e quindi personale con cui l'Amministrazione scolastica stipula unicamente dei contratti a tempo determinato per un'esigenza temporanea, senza finalità di 'reclutamento' definitivo, cui sono finalizzate invece le GAE ( attualmente soppresse), l'accesso alle quali è definitivamente precluso a quanti, già in possesso di abilitazione, non vi fossero già inseriti prima dell'anno 2007 ai sensi dell'art. 1, comma 605 lettera c) l. 296/2006

Ciò assume rilevanza dirimente al fine della presente controversia, in quanto il riconoscimento del valore 'abilitante' del diploma conseguito dai ricorrenti è da intendersi come titolo che abilita all'insegnamento, salvo l'espletamento e il superamento di un concorso per l'accesso definitivo nei ruoli dello Stato.

Così come per il diploma magistrale acquisito entro l'anno scolastico 2001/2002, il diploma di conservatorio conseguito secondo il previgente ordinamento, cui è attribuita ex lege l'idoneità all'esercizio della professione di docente, consente di insegnare come supplente e, allo stesso tempo, di partecipare ai concorsi indetti per la stabile copertura dei posti vacanti



(immissioni in ruolo), potendosi accedere al posto 'stabile' solo per concorso pubblico, come sancito dalla legge per tutto il personale scolastico pubblico ( art. 399 d.lgs 297/1994).

Solo per completezza argomentativa, va segnalato che la normativa europea e segnatamente la direttiva 2005/36/ CE, recepita da d.lgs 206/2007, rimette agli Stati membri la facoltà di subordinare l'esercizio di una determinata professione al possesso di specifiche qualifiche professionali.

In definitiva a parità di valore abilitante al fine dell'insegnamento con contratto a tempo determinato e per la partecipazione ai concorsi per cui è richiesto il titolo di studio abilitante, non vi è ragione per escludere dalla seconda fascia delle graduatorie di istituto il ricorrente che, da quanto risulta agli atti, ha conseguito il diploma Afam secondo il vecchio ordinamento e il diploma di scuola secondaria superiore e pertanto alla luce del quadro normativo di riferimento, in sintesi ripercorso, è titolare di un titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento.

Alla luce di quanto innanzi è evidente il diritto del ricorrente ad essere inserito nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto relativamente alle classi di concorso per le quali ha presentato domanda di aggiornamento per il triennio 2017/2020.

Premesso quanto innanzi, il Prof. Giovanni Marangella come innanzi rappresentato e difeso,

### RICORRE

all'intestato Tribunale di Bari, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione davanti a sé, Voglia accogliere le seguenti

### CONCLUSIONI

- 1) ACCERTARE e DICHIARARE che il Diploma Accademico in Belle Arti conseguito dal ricorrente secondo il precedente ordinamento, in virtù della normativa vigente sopra esposta, è titolo equipollente ai diplomi accademici di II livello ed ha valore abilitante;



- 2) per l'effetto, DICHIARARE il diritto del ricorrente ad essere inserito nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per le classi di concorso A001, A003, A009 e A016 per la provincia di Bari ;
- 3) CONDANNARE l'Amministrazione Scolastica resistente ad inserire il ricorrente nella II fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto per le classi A001, A003, A009 e A016;
- 4) CONDANNARE al pagamento delle spese e competenze della presente causa, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Documenti allegati: 1. Diploma di Accademia Belle Arti; 2. Diploma di Scuola superiore; 3. Certificato rilasciato dall'Accademia di Belle Arti di Lacce relativo al piano di studi; 4. Schermata istanze on line.

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il ricorrente è esente come da autocertificazione allegata.

Latiano 11 agosto 2017

Avv. Mariaconcetta Milone

